

## Edizione di mercoledì 13 settembre 2017

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**L'evoluzione complicata della disciplina della stabile organizzazione**

di Fabio Landuzzi

### PENALE TRIBUTARIO

**Evasione fiscale e riciclaggio di denaro “sporco”**

di Luigi Ferrajoli

### DIRITTO SOCIETARIO

**Amministratori: il compenso non spetta se c'è inadempimento**

di Lucia Recchioni

### ENTI NON COMMERCIALI

**Le opportunità fiscali riconosciute alla nuova impresa sociale**

di Luca Caramaschi

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Le condizioni di applicazione della Direttiva interessi-canoni**

di Dottryna

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

# **L'evoluzione complicata della disciplina della stabile organizzazione**

di Fabio Landuzzi

Lo scorso 7 giugno oltre 70 ministri e rappresentati di altrettanti Stati hanno sottoscritto il documento denominato “*Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting*”, in breve la “**Convenzione multilaterale**” la quale ha lo scopo di attuare le varie misure approntate in sede OCSE nell’ambito delle attività del cd. **Progetto BEPS**.

La Parte IV della Convenzione multilaterale (**articoli da 12 a 15**) sono dedicati alle misure volte a contrastare la “**Elusione dello status di stabile organizzazione**”. Attualmente, la nozione di stabile organizzazione trova la propria disciplina:

- nell’articolo 5 del **Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni**, e nel corrispondente articolo di ciascuna Convenzione bilaterale stipulata dall’Italia con gli altri Stati (i cd. “**Accordi fiscali coperti**” così come definiti dalla Convenzione multilaterale);
- nell’[articolo 162 Tuir](#).

Tuttavia, appare tutt’altro che agevole **districarsi nelle novità** e comprendere **se, come e con quale decorrenza** le disposizioni contenute nella Convenzione multilaterale si applicheranno alle fattispecie che coinvolgono l’Italia in materia di stabile organizzazione.

Anche prescindendo dall’annosa e dibattuta questione della portata “**self-executing**” o meno della Convenzione multilaterale, e quindi dell’efficacia delle modifiche in essa contenute, le “**riserve e notifiche rappresentate dall’Italia**” al momento della sua sottoscrizione, che riguardano gli articoli in commento, sono diverse e significative:

- rispetto all’**articolo 12**, che tratta della **elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione** relativo alla figura del **commissionario** oppure a simili modelli, l’Italia ha posto una riserva circa la sua **intera disapplicazione**. Una riserva che da un certo punto di vista suscita **qualche riflessione**, tenuto conto che nella prassi è noto invece che il modello del commissionario nell’ambito dei gruppi di imprese multinazionali è stato in alcune circostanze già oggetto di **attenzioni** da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, proprio sotto il profilo della potenziale presenza di una **stabile organizzazione occulta** del mandante.
- In merito all’**articolo 13**, che tratta della **elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione**.

**organizzazione** attraverso esenzioni per **specifiche attività**, le cd. **“eccezioni negative”**, ossia quelle attività che non comportano la configurazione di stabile organizzazione anche ove svolte su base fissa, l’Italia ha espresso la scelta di adottare **l’Opzione A** proposta nella Convenzione multilaterale; in breve, questo significa che le **“eccezioni negative”** saranno **rilevanti solo in quanto le attività abbiano carattere “preparatorio o ausiliario”**. L’applicazione pratica di questa Opzione non appare agevole, in prima battuta, in quanto essa **è possibile laddove anche l’altro Stato abbia optato per la stessa Opzione**; quindi, per quegli Stati che non abbiano manifestato la stessa Opzione A, parrebbe **preclusa la sua diretta applicazione** nell’ambito dell’Accordo fiscale coperto esistente. Vi è poi una seconda considerazione da fare, più di diritto interno: le eccezioni negative già sono disciplinate nell’[articolo 162 Tuir](#), ed in modo più ampio di quanto non emerge dalla Convenzione multilaterale. Quindi, laddove la norma domestica non dovesse consentire l’identificazione di una stabile organizzazione, ben difficilmente potrebbe intervenire in senso più restrittivo la **norma convenzionale che si applica solo ove “più favorevole”** ([articolo 169 Tuir](#)).

- Rispetto all’[articolo 14](#), che tratta della **suddivisione dei contratti** (cd. *splitting-up*) riferiti a cantieri e attività similari, l’Italia ha posto la **riserva di disapplicazione** negli Accordi fiscali coperti. Anche in questo caso, come già segnalato per il commissionario, la posizione può sorprendere se non fosse che probabilmente simili fattispecie potrebbero essere comunque perseguiti, ove ne ricorrono i presupposti, in forza della **generale norma anti-abuso** (articolo 7 della Convenzione multilaterale).

Seminario di specializzazione

## LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

### ***Evasione fiscale e riciclaggio di denaro “sporco”***

di Luigi Ferrajoli

La lotta all'evasione fiscale passa anche per la nuova normativa antiriciclaggio, in vigore dallo scorso 4 luglio 2017, con cui è stata data piena attuazione alle indicazioni contenute nella **IV Direttiva Antiriciclaggio n. 849/2015** ed alle Raccomandazioni dettate nel 2012 dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFl, istituito in seno all'OCSE.

Lo stretto legame esistente tra le condotte di riciclaggio e i reati fiscali era già stato a suo tempo messo in risalto dalla [Cassazione con la sentenza n. 6061/2012](#) che, dopo aver precisato come le contravvenzioni e i delitti colposi non possano costituire il presupposto di quello di riciclaggio, ha sostenuto invece *“che tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio”*.

Alle pronunce della Corte si sovrappongono le opinioni dei più che, sul presupposto che **dal reato fiscale deriva un mero risparmio d'imposta e non un reale incremento del patrimonio**, hanno evidenziato le molteplici difficoltà correlate all'individuazione concreta dell'entità dell'importo di denaro successivamente reinvestito in attività illecite, in quanto esso sarebbe tale da confondersi con le altre disponibilità finanziarie dell'agente.

La IV Direttiva Antiriciclaggio sembra avere posto chiarezza sulla questione, inserendo i reati fiscali nel novero delle fattispecie che qualificano l'attività criminosa, idonee a divenire un **presupposto del delitto di riciclaggio**. Nello specifico, si definisce *“attività criminosa”* come qualsiasi coinvolgimento criminale nella perpetuazione dei delitti elencati tra cui sono compresi anche *“i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali quelli specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con un'altra misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi”*.

Con il proposito di rafforzare le iniziative di contrasto all'evasione fiscale e al fenomeno di riciclaggio, il **D.Lgs. 90/2017** è intervenuto ad intensificare i poteri della Guardia di Finanza in sede investigativa e a prevedere altresì la possibilità di trasmettere – e così di utilizzare – i dati acquisiti in ottemperanza alla disciplina antiriciclaggio anche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Disciplinando le attribuzioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della Direzione Investigativa Antimafia, l'[articolo 9, comma 9, del novellato D.Lgs. 231/2007](#) stabilisce infatti

che “*i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti*”.

La [circolare GdF n. 210557 pubblicata lo scorso 7 luglio 2017](#), mettendo in risalto la portata innovativa della disposizione contenuta nell’articolo 9, ha sottolineato come essa sia connotata, senza alcun dubbio, “*da un maggiore perimetro applicativo rispetto a quanto disciplinato dal previgente art. 36 comma 6 che limitava l’utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati*”. Con ciò si intende far riferimento ai dati contenuti “*nell’archivio unico informatico, nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio*”.

Il nuovo testo dell’[articolo 9](#) sembra, infatti, estendere sensibilmente “*l’ambito oggettivo delle evidenze che si prestano ad un’utilizzazione fiscale diretta, includendovi tutte le informazioni acquisite nel contesto delle “attività svolte” ai sensi del citato art. 9*”. Per informazioni si allude a quelle raccolte dalla Guardia di Finanza nel corso: a) delle **ispezioni e dei controlli antiriciclaggio**; b) dell’**approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette** trasmesse dall’U.I.F..

È bene tuttavia precisare che il trasferimento dei dati ricavati da ispezioni fiscali dei dati e delle notizie deve avvenire in ogni caso nel rispetto degli **adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/2007** e in particolare di quanto sancito nell’[articolo 38](#) che impone l’assoluta riservatezza del segnalante.

Sul punto è la stessa circolare GdF che ribadisce come la trasmigrazione delle informazioni possa avvenire «*soltanto e tassativamente a conclusione di tutte le attività che i Reparti sono tenuti ad eseguire al fine di verifica del corretto assolvimento da parte dei soggetti obbligati degli adempimenti antiriciclaggio*» nel rispetto assoluto del **divieto di comunicazione dell’identità del segnalante**. In nessun caso, quindi, l’utilizzo dei dati potrà determinare un disvelamento dell’identità del segnalante in violazione dell’[articolo 38, D.Lgs. 231/2007](#).

La **gestione del rischio fiscale** diviene così argomento trasversale, tale da essere affrontato sotto molteplici aspetti che vanno dagli adempimenti meramente amministrativi (si pensi alla normativa del *Tax Control Framework*) sino a confluire con gli obblighi antiriciclaggio modificati da ultimo con il D.Lgs. 90/2017 e con i limiti sanciti dalla legislazione vigente rilevanti sotto il profilo penale.

Seminario di specializzazione

## L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

Scopri le sedi in programmazione >

## DIRITTO SOCIETARIO

### **Amministratori: il compenso non spetta se c'è inadempimento**

di Lucia Recchioni

La società può opporre l'**eccezione di inadempimento** agli **amministratori**, e, di conseguenza, non pagare il **compenso** stabilito: è questo quanto chiarito dalla **Corte d'Appello di Milano**, con la **sentenza n. 3375 del 18.07.2017**.

Due amministratori di una S.p.a. agivano in giudizio per la riscossione dei loro compensi, ma la società contestava la debenza degli importi, sollevando **eccezione di inadempimento**, avendo gli amministratori **tardivamente predisposto il bilancio** di programma e **tardivamente convocato l'assemblea** dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Soccombenti in primo grado, gli amministratori promuovevano quindi **appello**, rilevando l'**inapplicabilità** dell'[articolo 1460 cod. civ.](#), disciplinante, appunto, l'**eccezione d'inadempimento**, ai **rapporti tra amministratori e società**.

D'altra parte, con la [sentenza n. 1545/2017](#), la **Corte di Cassazione** aveva avuto modo di precisare che “*l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall'articolo 409 c.p.c., n. 3*”. Conseguenza delle citate considerazioni era dunque la non assoggettabilità dei compensi ai **limiti di pignorabilità** dello stipendio previsti dall'[articolo 545 c.p.c.](#), comma 4, c.p.c..

Secondo l'interpretazione degli appellanti, l'[articolo 1460 cod. civ.](#), concentrandosi sui **contratti commutativi** e non associativi, **non** si rendeva quindi parimenti **applicabile** alla fattispecie in esame, non essendoci alcun nesso di reciprocità tra le parti.

Di diverso avviso si è invece mostrata la **Corte d'Appello di Milano**, la quale ha ritenuto che la qualifica di “**rapporto societario**” non sia sufficiente ad escludere l'esistenza di **prestazioni corrisponditive** tra le parti.

Ed infatti molti sono i **rapporti societari** con riferimento ai quali sussistono **obbligazioni** in capo ai soggetti che intervengono nel rapporto, con previsione di **sanzioni** al verificarsi delle violazioni. Vengono a tal proposito citate le questioni relative alla **perdita e all'acquisto della qualità di socio**, così come le disposizioni in materia di **impugnativa**, da parte dei soci, delle **delibere** degli **organi sociali**.

Pertanto, anche gli **amministratori**, con l'accettazione della carica, **assumono l'obbligo di**

**adempiere** ai doveri derivanti dalla legge o dallo statuto, e non può ritenersi sussistente alcun **automatismo** in forza del quale la copertura della carica imponga in ogni caso il pagamento del **compenso**.

Va inoltre precisato che l'intervenuta **cessazione del rapporto**, e la conseguente **impossibilità della prestazione** da parte degli amministratori, **non impedisce** alla società di **eccepire l'inadempimento** della prestazione al momento del pagamento del compenso: una diversa interpretazione, d'altronde, penalizzerebbe eccessivamente la parte che ha subito l'inadempimento.

Per completezza, si vuole infine ricordare che la medesima **eccezione di inadempimento** può essere opposta anche al **collegio sindacale** che non abbia correttamente svolto la sua prestazione (senza che in questo caso possano tra l'altro sorgere dubbi sulla natura dei rapporti intercorrenti tra le parti).

Si richiama, a tal proposito, l'**ordinanza n. 1143 del 05.05.2016 del Tribunale di Napoli Nord**, con la quale è stato **negato il compenso** al **presidente del collegio sindacale**, non avendo egli convocato l'assemblea al fine di proporre il ricorso ad una procedura concorsuale, pur dinanzi al peggioramento della situazione debitoria della società.

Master di specializzazione

## LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le opportunità fiscali riconosciute alla nuova impresa sociale***

di Luca Caramaschi

Con il **D.Lgs. 112/2017**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, è stata attuata, in applicazione delle disposizioni contenute nell'[articolo 2, comma 2, lettera c\)](#) della legge delega di riforma del terzo settore (la L. 106/2016), la revisione della disciplina in materia di **impresa sociale**. Viene quindi completamente riformata la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs. 155/2006, che con l'[articolo 19](#) dell'attuale decreto viene definitivamente abrogata. Dall'insieme dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge delega emerge la inequivocabile volontà legislativa di **promuovere** l'impresa sociale e di favorire il rilancio di questa figura, sin qui poco utilizzata tra quelle del terzo settore, anche in ragione di insufficienze e contraddizioni della vigente normativa, soprattutto con riferimento alle previsioni di carattere fiscale, di cui ci occuperemo in questo contributo.

Si osserva in primo luogo che le disposizioni contenute del titolo X del D.Lgs. 117/2017 (recante Codice del Terzo settore) che abbiamo commentato in precedenti contributi vanno lette in stretta correlazione con quelle previste in tema di **impresa sociale**, e che saranno destinate ad attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione, pur nel perseguitamento di finalità di **interesse generale**, è associabile, sotto il profilo organizzativo, a quella di un'impresa, con i **limiti** derivanti dal reinvestimento degli utili nelle finalità sopra citate. Si segnala che già nel settore sportivo è presente una figura, la SSD, cioè la società di capitali sportiva dilettantistica, che presenta analoghe caratteristiche. Esempi, questi, che testimoniamo come il Legislatore abbia da tempo accolto l'esistenza di un **lucro oggettivo** tra coloro che meritano di far parte del terzo settore.

È quindi con l'[articolo 18](#) del nuovo decreto legislativo di revisione della disciplina in materia di **impresa sociale** che il Legislatore detta specifiche **misure fiscali** e di sostegno economico applicabili a tali realtà, che entreranno a far parte a pieno titolo dei nuovi enti del terzo settore (ETS) aventi **natura commerciale**. Occorre infatti tenere conto che l'impresa sociale è tenuta a destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, con possibilità di distribuirli ai soci nei soli limiti previsti dal nuovo [articolo 3, comma 3, del D.Lgs.](#) (interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato).

Le misure fiscali previste dal D.Lgs. 112/2017 in favore delle imprese sociali tengono quindi conto di due aspetti:

1. la **detassazione** degli utili o avanzi di gestione che vanno ad incrementare le riserve indivisibili dell'impresa sociale o che vengono utilizzati per aumenti gratuiti di capitale

- sociale;
2. la previsione di specifiche **detrazioni** riconosciute a favore di soggetti che investono nelle imprese sociali.

Relativamente al primo punto viene previsto che, al contrario, per ragioni di simmetria fiscale, devono invece considerarsi **imponibili** gli utili o avanzi di gestione **distribuiti** sotto qualsiasi forma diversa da quella specificata dalla norma.

Per quanto riguarda le **agevolazioni** concesse sotto forma di detrazioni fiscali per chi **investe** nelle imprese sociali, le stesse possono essere così riassunte:

- **detrazione Irpef** di importo pari al 30% (da suddividere in non più di tre periodi d'imposta) della somma investita dal contribuente nel **capitale sociale** delle imprese, comprese le cooperative, che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto (20 luglio 2017) e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data. L'investimento massimo detraibile non può eccedere **1 milione di euro** in ciascun periodo d'imposta e deve essere **mantenuto** per almeno tre anni pena la restituzione del beneficio maggiorato degli interessi;
- **detrazione Ires** di importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle imprese, comprese le cooperative, che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data; l'investimento massimo detraibile non può eccedere **1,8 milioni di euro** in ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno tre anni pena la restituzione del beneficio maggiorato degli interessi;
- applicazione delle due precedenti detrazioni anche nel caso di **atti di dotazione** e di contributi di qualsiasi natura posti in essere in favore di **fondazioni** che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data.

Per le modalità di attuazione delle disposizioni elencate ai tre punti precedenti sarà necessario attendere un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e quindi entro il **18 settembre 2017**.

Altre **agevolazioni** previste dal decreto per le imprese sociali sono rappresentate da uno specifico **esonero** dall'applicazione delle seguenti discipline: società di comodo, società in perdita sistemica, studi di settore, parametri, nuovi indicatori sintetici di affidabilità (ISA).

Viene poi prevista la possibilità per le imprese sociali di accedere alla **raccolta di capitali** di rischio tramite **portali** telematici regolati dal D.Lgs. 58/1998.

Con riferimento alla concreta applicazione delle **agevolazioni** in precedenza commentate

occorre, infine, rilevare, che sebbene le stesse non siano state giudicate aiuti di Stato (si veda in tal senso la relazione illustrativa al decreto in commento), il [comma 9 dell'articolo 18, D.Lgs. 112/2017](#) stabilisce espressamente che l'**efficacia** di tali misure sia **subordinata** all'autorizzazione della **Commissione Europea**, ai sensi dell'articolo 108, par.3, T.F.U.E., su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Un cenno, infine, alle **coperture** finanziarie delle disposizioni aventi un effetto di spesa, tra le quali certamente rientrano le **agevolazioni** fiscali recate dall'[articolo 18](#) del decreto. È l'[articolo 20](#), che in relazione alle previsioni contenute nei commi 1, 3, 4 e 7 dell'articolo 18 verranno stanziati ben 6,82 milioni di euro per l'anno 2018 e 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. E ciò a fronte della corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 187, L. 190/2014](#) (Stabilità 2015), che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017. Il tutto nel rispetto della oramai consueta clausola di **invarianza finanziaria** secondo la quale, dall'attuazione del nuovo decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Scopri le sedi in programmazione >

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Le condizioni di applicazione della Direttiva interassi-canoni***

di Dottryna



**La tassazione degli interassi e canoni, soprattutto all'interno del reddito di impresa, costituisce una fattispecie a cui porre una particolare attenzione.**

Al fine di approfondirne gli aspetti transnazionali, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Fiscalità internazionale*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa nello specifico dell'esenzione prevista dalla Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 applicabile ai pagamenti di interassi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

L'[articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973](#), introdotto dal D.Lgs. 143/2005 (in recepimento della [direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003](#) c.d. direttiva “*Interassi-Canoni*”), prevede l'**esenzione** dalle imposte sugli interassi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea.

#### Condizioni previste per esenzione

Ai fini dell'esenzione, le **società beneficiarie** (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):

- **devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro**, senza essere considerate, ai sensi della **Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi** stipulata con uno **Stato terzo**, residenti al di fuori dell'Unione europea;
- devono rivestire una delle **forme previste dall'[allegato A](#)** del D.Lgs. 143/2005, ossia devono **rivestire tassative forme giuridiche nazionali**.

Inoltre, il soggetto percettore deve essere il **beneficiario effettivo** dei flussi di reddito corrisposti e non operare come un soggetto **meramente interposto** nel flusso reddituale, al solo scopo di usufruire della **direttiva comunitaria** (ipotesi di *Treaty shopping*).

## **Regime fiscale del percettore dei flussi**

Le **società beneficiarie** devono essere assoggettate, senza fruire di **regimi di esonero**, a una delle imposte indicate nell'[allegato B del D.Lgs. 143/2005](#) ovvero ad **un'imposta identica o sostanzialmente simile** applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

## **Requisiti del soggetto erogante**

Nel caso di pagamenti effettuati da società (od enti) i **canoni e gli interessi** sono esentati a condizione che, **congiuntamente**, i soggetti eroganti:

- **risiedano, ai fini fiscali, in Italia;**
- **siano assoggettati**, senza fruire di **regime di esonero**, all'imposta sul reddito delle società;
- **rivestano una delle forme** previste dall'[Allegato A](#) (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; enti pubblici e privati esercenti attività industriali).

Anche la stabile organizzazione è **considerata soggetto erogante** solo nella misura in cui gli interessi e i canoni corrisposti siano costi inerenti all'attività da essa svolta.

La **stabile organizzazione** deve essere:

- **costituita da società residente nell'UE;**
- **situata in Italia;**
- assoggettata regolarmente all'imposta societaria, **senza fruire di regimi di esonero**.

## **Controllo societario**

L'esenzione su interessi e canoni prevista dalla **direttiva** si applica solo a **società "consociate"**.

Due società sono considerate consociate se:

- **una delle due società** possiede una **partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento** dei diritti di voto esercitabili **nell'assemblea ordinaria**;
- **una terza società** possiede una partecipazione diretta non inferiore al **25 per cento** dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria sia nella società erogante che nella società percettrice.

In ogni caso occorre che le società siano residenti all'interno di uno Stato membro: non è ammesso **alcun regime di esenzione** se le due società (**erogante e ricevente**) degli interessi e dei canoni, si **trovano sotto il controllo comune di un soggetto extra UE**.

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)